

Legge 23/1992 del 30 luglio sulla Sicurezza Privata.

Indice:

- **CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI. (Art. da 1 a 4)**
 - **CAPO II. IMPRESE DI SICUREZZA. (Art. da 5 a 9)**
 - **CAPO III. PERSONALE DI SICUREZZA.**
 - **SEZIONE I. DISPOSIZIONI COMUNI. (Art. 10)**
 - **SEZIONE II. VIGILANTI DI SICUREZZA (Art. da 11 a 15)**
 - **SEZIONE III. CAPI DELLA SICUREZZA (Art. 16)**
 - **SEZIONE IV. SCORTE PRIVATE (Art. 17)**
 - **SEZIONE V. GUARDIE PARTICOLARI CAMPESTRI (Art.18)**
 - **SEZIONE VI. INVESTIGATORI PRIVATI (Art. 19 e 20)**
 - **CAPO IV. REGIME SANZIONATORIO**
 - **SEZIONE I. VIOLAZIONI (art. da 21 a 25)**
 - **SEZIONE II. SANZIONI (Art. da 26 a 32)**
 - **SEZIONE III. PROCEDURA (Art. da 33 a 35)**
 - **CAPO V. ESECUZIONE (Art. da 36 a 39)**
-
- **PRIMA DISPOSIZIONE AGGIUNTIVA**
 - **SECONDA DISPOSIZIONE AGGIUNTIVA**
 - **TERZA DISPOSIZIONE AGGIUNTIVA**
 - **QUARTA DISPOSIZIONE AGGIUNTIVA**
 - **QUINTA DISPOSIZIONE AGGIUNTIVA**
 - **PRIMA DISPOSIZIONE TRANSITORIA**
 - **SECONDA DISPOSIZIONE TRANSITORIA**
 - **TERZA DISPOSIZIONE TRANSITORIA**
 - **QUARTA DISPOSIZIONE TRANSITORIA**
 - **DISPOSIZIONE DEROGATORIA UNICA**
 - **PRIMA DISPOSIZIONE FINALE**
 - **SECONDA DISPOSIZIONE FINALE**

JUAN CARLOS I
re di Spagna

A tutti coloro che leggono e ascoltano.

Sappiate che le Corti Generali hanno approvato e che Noi sanciamo la seguente legge:

PREMESSA

1. La sicurezza rappresenta uno dei pilastri fondamentali della convivenza, e pertanto il fatto di garantirla costituisce un'attività essenziale per l'esistenza stessa dello Stato moderno; di conseguenza, essa è assicurata in regime di monopolio da parte dell'autorità pubblica. Tuttavia in tutte le società simili alla nostra si è andata progressivamente affermando la prestazione di attività di sicurezza da parte di altri organismi sociali o agenti privati, acquisendo in questi ultimi decenni un'importanza sinora sconosciuta. Di conseguenza paesi come il Belgio, la Francia, il Regno Unito o l'Italia hanno approvato di recente nuove leggi, o modificato la loro precedente normativa, per integrare funzionalmente la sicurezza privata nel monopolio della sicurezza che compete allo Stato.

La presente legge si iscrive in questo quadro, considerando i servizi privati di sicurezza come servizi complementari e subordinati rispetto a quelli della sicurezza pubblica. Su questa base si stabilisce un insieme di controlli e interventi amministrativi che condizionano l'esercizio delle attività di sicurezza da parte di privati. Lo scopo perseguito con questa normativa è il contenimento della facoltà che possono avere i cittadini di creare od utilizzare servizi privati di sicurezza con le ragioni profonde che sono alla base del servizio pubblico di sicurezza.

Lo sviluppo che nel nostro paese ha avuto la sicurezza privata dopo la prima regolamentazione di questo tipo di prestazione di servizi nel 1974, ci obbliga a rivedere il quadro giuridico per consentire un controllo efficace del gran numero di imprese del settore e delle attuali guardie giurate di sicurezza, la cui esistenza non può essere messa in discussione dato che si tratta di un mezzo di prevenzione dei reati e contribuisce quindi al mantenimento della sicurezza pubblica. Si deve inoltre tenere conto del fatto che la presenza di vigilanti preposti ai controlli degli accessi e di sicurezza interna non ha in genere una valenza esterna che pregiudichi l'azione dei Corpi di Sicurezza, poiché sono chiamati ad operare come collaboratori in compiti che difficilmente potrebbero svolgere da soli.

L'analisi del settore in tutti i suoi aspetti mostra che parallelamente alla sua crescita sono sorti numerosi problemi, tra i quali l'esercizio abusivo della professione, la mancanza di norme di omologazione di prodotti, una formazione carente dei vigilanti, irregolarità di funzionamento e la

commissione di molte violazioni, nonché l'assenza di requisiti essenziali.

Il fatto che l'Amministrazione dello Stato presieda alla prestazione di servizi di sicurezza da parte di imprese private e del loro personale si basa sulla circostanza che i servizi prestati fanno parte del nucleo essenziale della competenza esclusiva in materia di sicurezza pubblica attribuita allo Stato *dall'articolo 149.1.29 della Costituzione*, e sulla missione che, secondo *l'articolo 104 dello stesso testo fondamentale*, spetta alle Forze e ai Corpi di Sicurezza, sotto la dipendenza del Governo, di proteggere il libero esercizio dei diritti e delle libertà e di garantire la sicurezza dei cittadini.

Questo significa che le Forze e i Corpi di Sicurezza dello Stato debbono essere costantemente presenti nell'esercizio delle attività private di sicurezza, sempre al corrente delle informazioni importanti per la sicurezza pubblica che da esse hanno origine e operando da protagonisti indiscutibili nel caso in cui tali attività abbiano evidenziato la commissione di gravi fatti delittuosi, perseguibili d'ufficio.

La tutela della sicurezza non può essere occasione di aggressioni, atti coercitivi, non rispetto dei diritti o invasione della sfera giuridica e patrimoniale di altre persone. Questa è proprio una delle ragioni che giustificano l'intenso coinvolgimento nell'organizzazione e nell'esercizio delle attività delle imprese private di sicurezza da parte delle Forze e Corpi di sicurezza dello Stato, che hanno la missione costituzionale di proteggere i diritti fondamentali di tutti i cittadini e di garantirne la sicurezza.

Di fronte ad una situazione come questa si è reso necessario uno sforzo chiarificatore che, esaminando tutti gli aspetti che girano intorno alla sicurezza privata, ha consentito una diagnosi generale sulla base della quale cercare delle soluzioni adeguate per riordinare un settore in costante espansione e che oltretutto vuole avere accesso a nuove aree di attività nell'ambito della sicurezza.

2. La normativa vigente, costituita essenzialmente da disposizioni sulle imprese private e sui vigilanti di sicurezza, è di ispirazione precostituzionale, anche se alcune delle sue attuali formulazioni obbediscono a rielaborazioni successive alla promulgazione della *Costituzione spagnola del 1978*.

Una delle critiche più apertamente e concordemente espresse si riferisce non tanto alla carenza di norme, quanto alla loro grande dispersione e mancanza di struttura unitaria e sistematica, cosa che determina, ovviamente, lacune e incongruenze tipiche di una legislazione che invecchia e che è stata superata dalla rapida evoluzione del settore.

Tutto questo ha dato luogo ad attività vietate oppure non del tutto vietate ma carenti di sufficiente copertura giuridica, per le quali è urgente una normativa giuridica di rango adeguato.

3. A parte gli aspetti relativi alla formazione professionale del personale di sicurezza privata, si ritiene necessario inserire nell'ordinamento giuridico, prima attraverso la legge e poi con il corrispondente regolamento, le previsioni normative richieste dall'evoluzione del settore della sicurezza privata.

1. Il deposito e la conservazione di fondi da parte delle imprese di sicurezza, non previsti nella normativa vigente, si è posto come un fatto e una necessità derivati, in modo naturale ed automatico, dal trasporto degli stessi, che determina la loro concentrazione nelle strutture delle imprese di sicurezza, cosa che richiede una previsione normativa e una regolamentazione.
Dal canto suo, il trasporto aereo di fondi, anche se non espressamente escluso dalla legislazione vigente, non ha attualmente una disciplina specifica che è diventata necessaria, soprattutto quando sono coinvolti territori insulari o zone di difficile accesso per ragioni geografiche.
2. La prestazione senza armi del servizio dei vigilanti di sicurezza costituisce una modalità definita in seguito agli Accordi di settore, attraverso la figura del *Guarda de Seguridad* (guardia di sicurezza), dimostrando che nella maggior parte dei casi si rivelava non necessaria e sproporzionata la prestazione di tali attività con le armi; di conseguenza l'uso delle stesse sarà autorizzato soltanto quando lo richiedano le circostanze concrete.
3. L'esistenza nel nostro paese di servizi di protezione personale è una realtà che non va disconosciuta. Questi servizi sono prestati, nella maggioranza dei casi, da vigilanti al servizio di alcune imprese di sicurezza registrate e, in altri casi, da personale interno agli enti cui appartiene la persona protetta.

L'attribuzione alle imprese di sicurezza della possibilità di fornire servizi di protezione personale supporrebbe la normalizzazione e l'adeguamento di questo tipo di attività ad una normativa concreta per riempire il vuoto giuridico esistente di fronte ad una situazione reale ma non prevista giuridicamente, con l'obbligo di prevedere forti meccanismi di controllo da parte dell'Amministrazione, rispetto ai servizi stessi e al personale incaricato.

4. L'ambito essenzialmente rurale nel quale svolgono le loro funzioni le guardie particolari campestri, anche se non hanno molto senso né la specificità di alcune norme né alcuni aspetti anacronistici della relativa disciplina, rende necessario mantenere alcuni aspetti caratteristici del loro regime giuridico che richiedono un'attenzione specifica rispetto a quanto stabilito per i vigilanti di sicurezza.

Di conseguenza la disciplina delle guardie particolari campestri, sopravvissuta quasi centocinquanta anni e che contiene elementi che rispondono a necessità storiche e geografiche concrete, deve essere adattata alle attuali esigenze nell'ambito della Legge sulla sicurezza privata, tenendo conto della sua sostanziale identità.

5. Rispetto alla professione di investigatore privato, di lunga tradizione in Spagna e in generale nei paesi occidentali, esistono molti problemi, tra i quali i più importanti sono la carenza della normativa vigente, la definizione di controlli o di interventi della pubblica amministrazione e di sistematica legislativa, che pone l'alternativa del suo inserimento nel corpo delle disposizioni sulla sicurezza privata oppure del mantenimento di un corpus normativo autonomo.

L'insufficienza di rango normativo risulta evidente se si considera che è un provvedimento del Ministero dell'Interno del 20 gennaio 1981 a disciplinare i requisiti e le condizioni di esercizio della professione, le modalità di intervento e di controllo dell'Amministrazione dello Stato nell'organizzazione, nell'avvio e nel funzionamento delle agenzie private di investigazione nonché le sanzioni applicabili ai titolari delle agenzie e al loro personale, cosa che ha portato la Corte Costituzionale a dichiarare nullo l'articolo 12 di detto provvedimento con la sentenza 61/1990 del 29 marzo.

L'eventuale incorporazione della disciplina sugli investigatori privati in una Legge sulla sicurezza privata è stata oggetto di studio e di

pronunce. Come già detto, la sua specificità risulta evidente. Tuttavia è necessario tenere conto dei motivi di urgenza nel risolvere i problemi normativi della professione dai quali ne derivano altri, anche gravi, come l'esercizio abusivo della professione.

Ma soprattutto nulla impedisce di approfittare dell'opportunità dell'adozione di una Legge sulla sicurezza privata per cercare di dare soluzione a questi problemi, tenendo conto che anche in questo settore il fatto sostanziale è che l'ambito di applicazione è parzialmente comune con quello delle Forze e Corpi di Sicurezza, cosa che consente e consiglia che siano anche identici i meccanismi di coordinamento subordinato e di intervento dei servizi di polizia.

6. Infine risulta quindi urgente e necessario dotare di un rango normativo sufficiente l'elaborazione di un regime sanzionatorio applicabile alla materia, che, nella legislazione oggi vigente e secondo mentalità e modelli precostituzionali, è raramente contenuto in norme con rango di legge ed è contenuto praticamente nella sua totalità in regi decreti e provvedimenti ministeriali. Ma proprio perché il regime sanzionatorio è considerato la chiave di volta al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi dell'ordinamento globale della sicurezza privata, diventa imprescindibile incorporare detto regime in una disposizione di rango adeguato, che contenga tutte le violazioni possibili, che stabilisca le sanzioni da imporre e che definisca il procedimento sanzionatorio, specificando le autorità competenti ad applicare le varie sanzioni. Affinché l'Amministrazione assicuri un controllo efficace delle attività regolamentate, è fondamentale affrontare, al momento di elaborare una nuova disposizione, tutta la parte relativa alle sanzioni, al fine di garantire un'adeguata sicurezza delle persone e dei beni.

CAPO I.
DISPOSIZIONI GENERALI.

Articolo 1.

1. La presente legge ha lo scopo di disciplinare la prestazione da parte di persone fisiche o giuridiche private, di servizi di vigilanza e sicurezza di persone o beni, considerati attività complementari e subordinate rispetto a quelle di sicurezza pubblica.
2. In virtù di questa legge, possono esercitare attività di sicurezza privata e servizi di questa natura soltanto le imprese di sicurezza e il personale di sicurezza privata, formato da vigilanti di sicurezza, vigilanti di sostanze esplosive, capi della sicurezza, direttori della sicurezza, scorte private, guardie particolari campestri, guardiacaccia, guardiapescia marittimi e investigatori privati.
3. Le attività e i servizi di sicurezza privata si effettueranno nell'assoluto rispetto della *Costituzione* e di quanto previsto da questa legge e da tutto l'ordinamento giuridico. Il personale di sicurezza privata nell'esercizio delle sue funzioni si atterrà ai principi di integrità e dignità; protezione e trattamento corretto delle persone, evitando abusi, arbitri e violenze, operando con coerenza e proporzionalità rispetto alle facoltà e ai mezzi disponibili.
4. Le imprese e il personale di sicurezza privata avranno l'obbligo speciale di fornire supporto alle Forze e ai Corpi di Sicurezza nell'esercizio delle loro funzioni, di prestare loro collaborazione e di conformarsi alle loro istruzioni per quanto riguarda le persone, i beni, gli immobili e i veicoli sotto la loro protezione, vigilanza o custodia.

Articolo 2.

1. Le competenze amministrative necessarie per l'applicazione del disposto della presente legge spettano al Ministero dell'Interno e ai Delegati e Vicedelegati del Governo a livello locale.
2. Conformemente a quanto disposto nella *Legge organica delle Forze e Corpi di Sicurezza*, spetta al Corpo Nazionale di Polizia il controllo degli enti, servizi o istituti, del personale e dei mezzi in materia di sicurezza privata, vigilanza e investigazione.
3. In virtù del comma precedente, si dovranno fornire ai membri del Corpo Nazionale di Polizia di volta in volta competenti le informazioni contenute nei Libri-Registri stabiliti per regolamento.

4. Allo stesso modo, le imprese di sicurezza e gli investigatori privati presenteranno ogni anno un rapporto sulle attività svolte al Ministero dell'Interno, che illustrerà alle Corti Generali il funzionamento del settore. Detto rapporto dovrà contenere la relazione dei contratti di prestazione dei servizi di sicurezza stipulati con terzi, indicando anche il contraente e la natura del servizio prestato, compresi gli altri aspetti inerenti alla sicurezza pubblica, nei termini e nella forma stabiliti per regolamento.

Articolo 3.

1. Le imprese e il personale di sicurezza non potranno intervenire, durante l'esercizio delle loro funzioni, nelle riunioni e nelle manifestazioni né in conflitti politici o di lavoro, fatto salvo il mantenimento della sicurezza che è stato loro assegnato delle persone e dei beni.
2. Non potranno neppure esercitare alcun tipo di controllo sulle opinioni politiche, sindacali o religiose, o sull'espressione di tali opinioni, né creare o conservare banche dati a tal fine.
3. Sarà loro vietato comunicare a terzi qualsivoglia informazione appresa nell'esercizio delle funzioni riguardante i loro clienti e le persone ad essi legate, nonché i beni e gli effetti in loro custodia.

Articolo 4.

1. Al fine di garantire la sicurezza, si potrà ricorrere unicamente alle misure regolamentate e ai mezzi materiali e tecnici omologati, in modo da garantirne l'efficacia ed evitare che provochino danni o inconvenienti a terzi.
2. Il Ministero dell'Interno fisserà le caratteristiche e le finalità di tali mezzi materiali e tecnici, che potranno essere modificate o annullate qualora cambino le condizioni o le circostanze che le avevano fatte approvare.

CAPO II.

IMPRESE DI SICUREZZA

Articolo 5.

1. Nel rispetto del disposto della presente Legge e delle relative norme di applicazione, le imprese di sicurezza potranno prestare o svolgere soltanto i seguenti servizi o attività:
 - a. Vigilanza e protezione di beni, immobili, spettacoli, competizioni o convegni.
 - b. Protezione di persone determinate, previa autorizzazione corrispondente.
 - c. Deposito, custodia, conteggio e classificazione di monete e biglietti, titoli-valori e altri oggetti che, per il loro valore economico o le aspettative che determinano, o per la loro pericolosità, possono richiedere una protezione speciale, fatte salve le attività degli istituti finanziari.
 - d. Trasporto e distribuzione degli oggetti di cui al precedente comma attraverso vari mezzi, se del caso, mediante veicoli le cui caratteristiche saranno stabilite dal Ministero dell'Interno, in modo tale da non confondersi con quelli delle Forze Armate né con quelli delle Forze e dei Corpi di Sicurezza.
 - e. Installazione e manutenzione di apparecchiature, dispositivi e sistemi di sicurezza.
 - f. Utilizzo di centrali per il ricevimento, la verifica e la trasmissione dei segnali di allarme e relativa comunicazione alle Forze e ai Corpi di Sicurezza, e prestazione di servizi di risposta che non siano di competenza di dette Forze e Corpi.
 - g. Pianificazione e consulenza delle attività di sicurezza previste dalla presente Legge.
2. Le imprese di sicurezza dovranno garantire la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale. Potranno creare dei centri di formazione e di aggiornamento per il personale delle imprese di sicurezza, in accordo con quanto previsto dalla presente Legge.
3. In nessun caso le imprese di sicurezza potranno svolgere le funzioni di informazione ed investigazione proprie degli investigatori privati.

Articolo 6.

1. I contratti di prestazione dei vari servizi di sicurezza dovranno essere sempre in forma scritta, secondo il modello ufficiale, ed essere comunicati al Ministero dell'Interno con un anticipo minimo di tre giorni rispetto al loro inizio.
2. Il servizio di scorta personale dovrà invece essere prestato solo previa autorizzazione espressa del Ministero dell'Interno, che sarà concessa a titolo individuale ed eccezionalmente nei casi per i quali concorrano speciali circostanze, e condizionata alla forma di prestazione del servizio.
3. Il Ministro dell'Interno vietterà la prestazione dei servizi di sicurezza privata o l'uso di determinati mezzi materiali o tecnici qualora possano causare danno o pregiudizio a terzi, o mettere in pericolo la sicurezza pubblica.

Articolo 7.

1. La prestazione di servizi di sicurezza privata cui fa riferimento l'*articolo 5 della legge*, verrà fornita da imprese di sicurezza che potranno essere persone fisiche o giuridiche.
2. Ai fini della prestazione dei servizi e attività di sicurezza privata previsti dalla presente Legge, le imprese di sicurezza dovranno conseguire la necessaria autorizzazione amministrativa con una procedura stabilita per regolamento, per la quale sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) Avere come oggetto sociale esclusivo tutti o alcuni dei servizi o attività previsti dall'*articolo 5*.
 - b) Essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato parte all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo.
 - c) Disporre di mezzi umani, formativi, finanziari, materiali e tecnici stabiliti per regolamento. In particolare quando i servizi richiedono l'uso di armi, dovranno essere adottate, in forma da stabilirsi, le misure che ne garantiscano l'adeguata custodia, l'uso e il funzionamento.
 - d) Sottoscrivere un contratto di assicurazione di responsabilità civile o prevedere altre garanzie finanziarie il cui importo e condizioni saranno stabilite per regolamento.
 - e) Prevedere per regolamento la cauzione a disposizione delle autorità spagnole per far fronte alle responsabilità derivanti dall'attività dell'impresa in caso di violazioni alla normativa sulla sicurezza privata.

3. Secondo quanto previsto ai punti d) ed e) del comma 2, si terrà conto dei requisiti già richiesti nello Stato membro di origine per quanto riguarda la sottoscrizione del contratto di assicurazione di responsabilità civile o altre garanzie finanziarie nonché la costituzione di cauzioni.
4. Le imprese di sicurezza, siano esse persone fisiche o giuridiche, autorizzate alla prestazione di servizi di sicurezza privata conformemente alla normativa di uno qualsiasi degli Stati membri dell'Unione Europea o degli Stati parte all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, dovranno iscriversi al Registro delle Imprese di sicurezza presso il Ministero dell'Interno, e a tal fine dovranno dimostrare la loro condizione di impresa di sicurezza e la sussistenza dei requisiti previsti da questa legge, nella forma stabilita per regolamento.
5. La perdita di alcuni dei requisiti indicati determinerà la cancellazione dell'iscrizione, disposta dal Ministro dell'Interno, con risoluzione motivata, sentito l'interessato.
6. Fatte salve le disposizioni dei commi precedenti, le imprese di sicurezza che abbiano per fine esclusivo l'installazione o il mantenimento di apparecchiature, dispositivi e sistemi di sicurezza, nonché la consulenza e la pianificazione di attività di sicurezza, potranno essere esentate dal possesso di alcuni dei requisiti previsti dal presente articolo, qualora previsto da regolamento.

Articolo 8.

Gli amministratori e i direttori delle imprese di sicurezza, che figurano nel Registro, cui si riferisce il comma 1 del *precedente articolo*, dovranno:

4. Essere persone fisiche residenti nel territorio di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o di uno Stato parte all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo.
5. Non avere precedenti penali.
6. Non aver subito sanzioni nei due o quattro anni precedenti per, rispettivamente, violazione grave o gravissima in materia di sicurezza.
7. Non essere stato allontanato dal servizio nelle Forze Armate o Forze e Corpi di sicurezza, né aver esercitato funzioni di controllo degli enti, servizi o attività di sicurezza, vigilanza o investigazione privata,

né del loro personale o dei mezzi, in qualità di membri delle Forze o dei Corpi di Sicurezza, nei due anni precedenti.

Articolo 9.

1. Qualora le imprese di sicurezza siano persone giuridiche, dovranno soddisfare i requisiti stabiliti dalla legislazione commerciale.
2. Le imprese citate nel precedente comma saranno obbligate a comunicare al Ministero dell'Interno qualsiasi cambiamento che si verifichi nella titolarità di azioni o partecipazioni o nel capitale sociale entro i quindici giorni successivi alla modifica.
3. Allo stesso modo ed entro lo stesso termine dovranno essere comunicate le modifiche statutarie e sopraggiunte variazioni nella composizione degli organi amministrativi e direttivi dell'impresa.

CAPO III.

PERSONALE DI SICUREZZA.

SEZIONE I. DISPOSIZIONI COMUNI.

Articolo 10.

1. Per l'esercizio delle funzioni di sicurezza privata, il personale di cui all'*articolo 1, comma 2, della presente Legge*, dovrà conseguire previamente la licenza prevista dal Ministero dell'Interno, equivalente ad un'autorizzazione amministrativa, mediante procedura avviata su richiesta dell'interessato.
2. Per ottenere la licenza di cui al precedente comma, gli aspiranti dovranno possedere i seguenti requisiti:
 - a) Essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato parte all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo.
 - b) Essere maggiorenne e non aver superato l'età eventualmente stabilita per regolamento.
 - c) Possedere le capacità psicoattitudinali necessarie all'esercizio delle funzioni.
 - d) Superare le prove che attestino le conoscenze e le capacità necessarie all'esercizio delle funzioni.
 - e) Non avere precedenti penali.

- f) Non aver subito sanzioni nei due o quattro anni precedenti per, rispettivamente, violazione grave o gravissima in materia di sicurezza privata.
 - g) Non essere stato allontanato dal servizio nelle Forze Armate o Forze e Corpi di sicurezza, né aver esercitato funzioni di controllo degli enti, servizi o attività di sicurezza, vigilanza o investigazione privata, né del loro personale o dei mezzi, in qualità di membri delle Forze o dei Corpi di Sicurezza, nei due anni precedenti.
 - h) Non aver subito condanne per intromissione illegittima nell'ambito della tutela del diritto all'onore, alla privacy personale e familiare e alla propria immagine, del segreto delle comunicazioni o di altri diritti fondamentali, nei cinque anni precedenti la richiesta.
3. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o di Stati parte all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, che abbiano conseguito la licenza o la qualifica professionale in uno di detti stati per svolgervi funzioni di sicurezza privata, potranno svolgere attività o prestare servizi di sicurezza privata in Spagna, a condizione che, previa constatazione del Ministero dell'Interno, dimostrino di possedere i seguenti requisiti:
- a) Essere in possesso di un titolo, autorizzazione o attestato rilasciato dalle autorità competenti di uno degli Stati membri o degli Stati parte dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, che li abiliti all'esercizio in detto Stato delle funzioni di sicurezza privata.
 - b) Dimostrare di possedere le conoscenze, la formazione e i requisiti equivalenti a quelli richiesti in Spagna per l'esercizio delle professioni relative alla sicurezza privata.
 - c) Conoscere sufficientemente la lingua spagnola ai fini di un normale svolgimento delle funzioni di sicurezza privata.
 - d) Quanto previsto ai punti b, e, f, g ed h del comma 2 del presente articolo.
4. La carenza o l'insufficienza di conoscenze o requisiti necessari all'esercizio delle attività di sicurezza privata in Spagna da parte dei cittadini di Stati membri dell'Unione europea o di Stati parte all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, potrà essere colmata applicando le misure compensative previste dalla normativa vigente sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

5. La perdita di alcuni dei requisiti indicati determinerà la cancellazione della licenza, disposta dal Ministro dell'Interno, con risoluzione motivata, sentito l'interessato.
6. Il personale di sicurezza che resterà inattivo per un periodo di tempo superiore a due anni dovrà sottoporsi a nuove prove per poter svolgere le proprie funzioni.

SEZIONE II. VIGILANTI DI SICUREZZA

Articolo 11.

1. I vigilanti di sicurezza possono svolgere solo le seguenti funzioni:

- a. Espletare l'attività di vigilanza e protezione di beni mobili ed immobili, nonché la protezione delle persone che possono trovarsi all'interno degli stessi.
- b. Effettuare controlli di identità all'ingresso o all'interno di determinati immobili, senza che in nessun caso possano trattenere la documentazione personale.
- c. Evitare la commissione di atti criminali o violazioni riguardanti l'oggetto sotto la loro protezione.
- d. Mettere immediatamente a disposizione dei membri delle Forze e dei Corpi di Sicurezza gli autori dei reati relativi all'oggetto sotto protezione, non potendo procedere all'interrogatorio degli stessi, nonché i mezzi e le prove dei reati.
- e. Espletare i servizi di protezione relativi al deposito, conteggio, classificazione e trasporto di denaro, valori e oggetti di valore.
- f. Per quanto riguarda le centrali d'allarme, effettuare i servizi di risposta all'allarme che non sono di competenza delle Forze e dei Corpi di Sicurezza.

2. Per quanto riguarda la funzione di protezione relativa allo stoccaggio, manipolazione e trasporto di esplosivi o altri oggetti o sostanze stabilite da regolamento, è necessario disporre di un'autorizzazione speciale.

Articolo 12.

1. Le suddette funzioni possono essere espletate solo da vigilanti facenti parte di un'impresa di sicurezza, che indossano l'uniforme e il distintivo di

servizio. Questi ultimi devono essere approvati dal Ministero dell'Interno e non devono confondersi con quelli delle Forze Armate o delle Forze e dei Corpi di Sicurezza.

2. I vigilanti, nell'ambito dell'ente o dell'impresa in cui prestano servizio, possono svolgere solo la funzione di sicurezza relativa alla propria qualifica, non potendo espletare la stessa in concomitanza con altre missioni.

Articolo 13.

Fatta eccezione per la protezione del trasporto di denaro, valori, beni o altri oggetti, i vigilanti di sicurezza possono espletare le proprie funzioni solo all'interno degli edifici o delle proprietà la cui vigilanza è stata loro assegnata, non potendo tali funzioni essere espletate nelle strade pubbliche né in quelle di uso comune.

Tuttavia, nelle aree industriali o nelle urbanizzazioni isolate, possono essere instaurati servizi di vigilanza e protezione espressamente autorizzati.

Articolo 14.

1. I vigilanti di sicurezza, previa concessione delle relative licenze, possono espletare con le armi da fuoco unicamente le funzioni di cui all'*articolo 11*, nei casi stabiliti per regolamento. Questi ultimi comprendono, oltre alla protezione dello stoccaggio, conteggio, classificazione e trasporto di denaro, valori e oggetti di valore, i casi di vigilanza e protezione di fabbriche e depositi o trasporto di armi ed esplosivi, di industrie o stabilimenti pericolosi ubicati in zone non abitate ed altri casi analoghi.

2. Le armi adeguate a svolgere detti servizi di sicurezza, saranno stabilite per regolamento e potranno essere portate solo durante il servizio.

Articolo 15.

I vigilanti che svolgono le proprie funzioni presso stabilimenti o installazioni che richiedono l'obbligo del servizio di sicurezza, dovranno attenersi, nell'esercizio dei propri diritti laborali e sindacali, a quanto disposto dalla legislazione in vigore riguardante le imprese incaricate di servizi pubblici.

SEZIONE III. CAPI DELLA SICUREZZA

Articolo 16.

Qualora il numero dei vigilanti di sicurezza, la complessità organizzativa o tecnica o altre circostanze stabilite da regolamento lo richiedano, le funzioni in questione potranno essere espletate agli ordini diretti di un capo della sicurezza, che sarà responsabile del funzionamento dei vigilanti e dei loro sistemi di sicurezza, nonché dell'organizzazione e dell'espletamento dei servizi e dell'osservanza della normativa applicabile.

SEZIONE IV. SCORTE PRIVATE

Articolo 17.

1. Sono funzioni delle scorte private, in modo esclusivo ed escludente, l'accompagnamento, la difesa e protezione di determinate persone, che non rivestono una carica pubblica, al fine di impedire che le stesse siano oggetto di aggressioni o atti criminali.

2. Ai fini dell'espletamento delle succitate funzioni, si applicano alle scorte private le disposizioni di cui alla *Sezione II del presente Capo* e le altre norme pertinenti della presente Legge, relative ai vigilanti di sicurezza, ad eccezione della norma riguardante i requisiti di uniformità.

3. Ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, si applica inoltre quanto disposto dall'*articolo 14 della presente Legge* riguardo alla detenzione di armi.

SEZIONE V. GUARDIE PARTICOLARI CAMPESTRI

Articolo 18.

Le guardie particolari campestri, che eserciteranno funzioni di vigilanza e protezione della proprietà rurale, si atterranno a quanto disposto dalla presente Legge per i vigilanti di sicurezza, con le seguenti particolarità:

- a. Non potranno svolgere la funzione di protezione dello stoccaggio, manipolazione e trasporto di denaro, valori e oggetti di valore.

- b. Potranno espletare le rimanenti funzioni, senza dover essere inseriti nelle imprese di sicurezza.
- c. Le pratiche relative alle loro richieste di abilitazione dovranno essere effettuate dalle unità competenti della Guardia Civil.
- d. Il Ministero dell'Interno stabilirà, se del caso, l'arma adeguata per le prestazioni relative ad ogni tipo di servizio.

SEZIONE VI. INVESTIGATORI PRIVATI.

Articolo 19.

1. Gli investigatori privati, su richiesta di persone fisiche o giuridiche, si incaricheranno:
 - a. Di ottenere e fornire informazioni e prove su condotte o fatti privati.
 - b. Dell'indagine di reati perseguibili solo su richiesta di parte per conto di quanti legittimati nel processo penale.
 - c. Della vigilanza presso fiere, alberghi, esposizioni o contesti analoghi.
2. Salvo quanto disposto dal paragrafo c) del comma precedente, non possono espletare i servizi delle imprese di sicurezza né esercitare funzioni attribuite al personale di cui alle Sezioni precedenti del presente Capo.
3. Gli stessi non possono indagare su reati perseguibili d'ufficio, e sono tenuti a denunciare immediatamente all'autorità competente qualsiasi fatto di tale natura di cui siano venuti a conoscenza, mettendo a disposizione tutte le informazioni e gli strumenti di cui siano in possesso.
4. In nessun caso potranno utilizzare, per le proprie indagini, mezzi materiali o tecnici che possano attentare al diritto all'onore, alla privacy personale o familiare o alla propria immagine o al segreto delle comunicazioni.

Articolo 20.

Oltre a quanto disposto dall'*articolo 10 della presente Legge*, non potranno ottenere la licenza per esercitare le funzioni di investigatore privato i funzionari di qualsiasi Amministrazione Pubblica in servizio attivo al momento della richiesta o durante i due anni precedenti alla stessa.

CAPO IV.
REGIME SANZIONATORIO
SEZIONE I. VIOLAZIONI.

Articolo 21.

1. Le violazioni delle norme contenute nella presente Legge possono essere lievi, gravi o gravissime.

2. Le violazioni lievi hanno un termine di prescrizione di due mesi; quelle gravi, un anno, e quelle gravissime, due anni.

Il termine di prescrizione decorre dalla data in cui la violazione è stata commessa. Nelle violazioni derivate da un'attività continuativa, il termine di prescrizione avrà inizio dalla data di finalizzazione dell'attività o dell'ultima azione infrattiva consumata.

Il termine di prescrizione viene interrotto al momento dell'inizio del procedimento sanzionatorio, con notifica dell'interessato, e torna a decorrere qualora la pratica resti ferma per sei mesi per motivi non imputabili alle persone oggetto del procedimento sanzionatorio in questione.

Articolo 22.

Le imprese di sicurezza possono incorrere nelle seguenti violazioni:

1. Violazioni gravissime:
 - a. La prestazione di servizi di sicurezza a terzi, senza essere in possesso dell'abilitazione richiesta.
 - b. La realizzazione di attività vietate dall'*articolo 3 della presente Legge* riguardante i conflitti politici o laborali, il controllo delle opinioni, la raccolta di dati personali o informazioni a terzi sui propri clienti o sul proprio personale, qualora non costituiscano reato.
 - c. L'installazione di mezzi materiali o tecnici non omologati suscettibili di arrecare grave danno alle persone o agli interessi generali.
 - d. Il rifiuto di fornire, all'occorrenza, le informazioni contenute nei Libri-Registri regolamentari.

- e. L'inosservanza delle disposizioni normative relative all'acquisizione ed uso di armi, nonché alla disponibilità di armerie e custodia delle armi, e in particolare alla detenzione di armi da parte del personale in servizio al di fuori dei casi consentiti dalla presente Legge.
- f. L'espletamento di servizi di sicurezza con armi al di fuori di quanto disposto dalla presente Legge.
- g. Il rifiuto di fornire assistenza o collaborazione alle Forze e ai Corpi di Sicurezza nelle indagini e nel perseguimento di atti criminali, nell'individuazione e arresto dei criminali o nell'espletamento di funzioni ispettive o di controllo pertinenti.
- h. La commissione di una terza violazione grave nell'arco di un anno.

2. Violazioni gravi:

- a. L'installazione di mezzi materiali o tecnici non omologati, qualora l'omologazione sia precettiva.
- b. L'espletamento di servizi di trasporto con veicoli che non hanno le caratteristiche regolamentari.
- c. L'espletamento di funzioni che vanno al di fuori dell'abilitazione ottenuta dall'impresa di sicurezza o dal personale al servizio della stessa, o al di fuori del luogo o dell'ambito territoriale corrispondente, nonché la ritenzione della documentazione personale.
- d. La realizzazione di servizi di sicurezza senza formalizzare o comunicare al Ministero dell'Interno la stipula dei relativi contratti.
- e. L'utilizzo, nell'esercizio di funzioni di sicurezza, di persone che non sono in possesso dei requisiti necessari.
- f. L'abbandono o l'omissione ingiustificata del servizio da parte dei vigilanti di sicurezza durante la giornata lavorativa stabilita.
- g. La mancata presentazione al Ministero dell'Interno del rapporto delle attività, nei termini stabiliti.
- h. La mancata trasmissione alle Forze e ai Corpi di Sicurezza dello Stato delle segnalazioni di allarme registrate nelle centrali private, la trasmissione con ritardo ingiustificato o trasmissione di false segnalazioni per negligenza, funzionamento deficiente o senza previa verifica.

- i. La commissione di una terza violazione lieve nell'arco di un anno.

3. Violazioni lievi.

- a. L'espletamento di attività da parte del personale di sicurezza senza la dovuta uniformità o i mezzi regolamentari richiesti.
- b. In generale, l'inosservanza delle procedure, condizioni o formalità stabilite dalla presente Legge o dalle norme applicative della stessa, sempre che tale inosservanza non costituisca una violazione grave o gravissima.

Articolo 23.

Il personale che svolge funzioni di sicurezza privata può incorrere nelle seguenti violazioni:

1. Violazioni gravissime:

- a. La prestazione di servizi di sicurezza a terzi da parte del personale non inserito nell'impresa di sicurezza, e pertanto non in possesso dell'abilitazione necessaria.
- b. L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente Legge riguardo alla detenzione di armi fuori dal servizio e al loro utilizzo.
- c. La mancata riservatezza sulle indagini realizzate dagli investigatori privati o l'utilizzo di mezzi materiali o tecnici che possano attentare al diritto all'onore, alla privacy personale o familiare, o alla propria immagine o alla segretezza delle comunicazioni.
- d. La condanna mediante sentenza passata in giudicato per un reato doloso commesso nell'esercizio delle proprie funzioni.
- e. Il rifiuto di fornire assistenza o collaborazione alle Forze e ai Corpi di Sicurezza, quando richiesto, nelle indagini o nel perseguimento di atti criminali, nell'individuazione e arresto dei criminali o nell'espletamento delle funzioni di ispezione o controllo pertinenti.
- f. La commissione di una terza violazione grave nell'arco di un anno.

2. Violazioni gravi:

- a. L'espletamento di funzioni o servizi che vanno oltre l'abilitazione ottenuta.
- b. L'esercizio abusivo delle proprie funzioni nei riguardi dei cittadini.
- c. Non impedire, nell'esercizio della propria attività professionale, pratiche abusive, arbitrarie o discriminatorie che implicano violenza fisica o morale.
- d. Non rispettare l'onore o la dignità delle persone.
- e. La realizzazione di attività vietate dall'*articolo 3 della presente Legge* per quanto concerne i conflitti politici o laborali, il controllo delle opinioni o comunicazione di informazioni a terzi sui propri clienti o su persone ad essi correlate, o su beni ed effetti custoditi.
- f. L'esercizio dei diritti sindacali o laborali al margine di quanto disposto al riguardo per i servizi pubblici, nei casi di cui all'*articolo 15 della presente Legge*.
- g. La mancata presentazione al Ministero dell'Interno del rapporto delle attività degli investigatori privati nei termini stabiliti.
- h. Lo svolgimento di indagini su reati perseguibili d'ufficio o la mancata denuncia all'autorità competente dei reati di cui vengono a conoscenza gli investigatori privati nell'esercizio delle proprie funzioni.
- i. La commissione di una terza violazione lieve nell'arco di un anno.

3. Violazioni lievi:

- a. La realizzazione di attività, senza la dovuta uniformità o i mezzi stabiliti per regolamento, da parte di personale non inserito nelle imprese di sicurezza.
- b. Il trattamento scorretto o sconsiderato nei confronti dei cittadini.
- c. In generale, l'inosservanza delle pratiche, condizioni o formalità stabilite dalla presente Legge o dalle relative norme di applicazione, sempre che tale inosservanza non costituisca una violazione grave o molto grave.

Articolo 24.

1. E' considerata violazione grave, ai sensi della presente Legge, l'utilizzo di dispositivi di allarme o altri dispositivi di sicurezza non omologati. E'

comunque considerata violazione gravissima l'utilizzo di tali dispositivi qualora siano suscettibili di arrecare grave danno alle persone o agli interessi generali.

2. E' considerata violazione lieve l'utilizzo di apparecchiature o dispositivi di sicurezza non adeguati alle norme pertinenti, o il funzionamento degli stessi con danni o inconvenienti a terzi.

3. E' considerata violazione grave l'appalto o utilizzo di imprese prive dell'abilitazione specifica necessaria per svolgere i servizi di sicurezza privata, sapendo che le stesse non hanno i requisiti legali a tale fine. E' considerata violazione lieve l'assunzione o utilizzo di personale di sicurezza nelle stesse circostanze.

Articolo 25

La regolamentazione delle materie comprese nella presente Legge può stabilire i quadri specifici delle violazioni lievi, gravi o gravissime di cui agli articoli precedenti.

SEZIONE II SANZIONI

Articolo 26.

Le autorità competenti ad applicare quanto disposto dalla presente Legge possono imporre, per le violazioni di cui all'*articolo 22* e conformemente a quanto stabilito, se del caso, dalle regolamentazioni specifiche, le seguenti sanzioni:

1. Per le violazioni gravissime:
 - a. Multe da 5.000.001 fino a 100.000.000 pesetas.
 - b. Cancellazione dell'iscrizione.
2. Per le violazioni gravi:
 - a. Multa da 50.001 fino a 5.000.000 pesetas.
 - b. Sospensione temporanea dell'autorizzazione, per un periodo non superiore ad un anno.
3. Per le violazioni lievi:
 - a. Comminatoria.
 - b. Multe fino a 50.000 pesetas.

Articolo 27.

Le autorità competenti ad applicare quanto disposto dalla presente Legge possono imporre, per le violazioni di cui all'*articolo 23* e conformemente a quanto stabilito, se del caso, dalle regolamentazioni specifiche, le seguenti sanzioni

1. Per le violazioni gravissime:
 - c. Multe da 500.001 fino a 5.000.000 pesetas.
 - d. Ritiro definitivo dell'abilitazione, permesso o licenza.
2. Per le violazioni gravi:
 - e. Multa da 50.001 fino a 500.000 pesetas.
 - f. Sospensione temporanea dell'abilitazione, permesso o licenza, per un periodo non superiore ad un anno.
3. Per le violazioni lievi:
 - g. Comminatoria.
 - h. Multe fino a 50.000 pesetas.

Articolo 28.

Le autorità competenti ad applicare quanto disposto dalla presente Legge possono imporre, per le violazioni di cui all'*articolo 24* e conformemente a quanto stabilito, se del caso, dalle regolamentazioni specifiche, le seguenti sanzioni:

- a. Per violazioni gravissime, multe da a 500.001 fino a 25.000.000 pesetas.
- b. Per violazioni gravi, multe da 50.001 fino a 500.000 pesetas.
- c. Per violazioni lievi, multe fino a 50.000 pesetas.

Articolo 29.

Il materiale vietato, non omologato o indebitamente utilizzato nei servizi di sicurezza privata verrà sequestrato e si procederà alla sua distruzione, qualora non provenga da commercio lecito, o alla sua alienazione, mantenendo in deposito la quantità necessaria per poter rendere conto delle responsabilità amministrative o di altro tipo in cui si è incorsi.

Articolo 30.

1. Nell'ambito dell'Amministrazione dello Stato, il potere sanzionatorio previsto dalla presente Legge è attribuito:
 - a. Al Ministro dell'Interno, per imporre le sanzioni relative alla cancellazione dell'iscrizione e ritiro definitivo dell'abilitazione, permesso o licenza.
 - b. Al Direttore della Sicurezza dello Stato, per imporre le rimanenti sanzioni per le violazioni gravissime.
 - c. Al Direttore Generale della Polizia, per imporre le sanzioni per violazioni gravi.
 - d. Ai Delegati e Vicedelegati del Governo a livello locale, per imporre le sanzioni per violazioni lievi.
2. Contro le decisioni sanzionatorie si potranno presentare i ricorsi previsti dalla *Legge di Procedura Amministrativa*.

Articolo 31.

1. Per la graduazione delle sanzioni, qualora non siano specificate singolarmente nei Regolamenti, le autorità competenti terranno conto della gravità e trascendenza del fatto, dell'eventuale danno per l'interesse pubblico, della situazione di rischio creata o mantenuta per le persone o beni, della recidività, se del caso, nonché del volume d'affari dell'impresa di sicurezza nei cui confronti viene emessa la decisione sanzionatoria o della capacità economica dell'infrattore.
2. Qualora le violazioni gravi o gravissime abbiano prodotto benefici economici per gli autori delle stesse, le multe potranno essere incrementate fino al doppio di tali benefici.

Articolo 32

1. Le sanzioni imposte in applicazione della presente Legge per violazioni lievi, gravi o gravissime, si prescrivono rispettivamente in un anno, due anni e quattro anni.
2. Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui viene firmata la decisione sanzionatoria, qualora l'esecuzione della stessa non sia iniziata, o dal momento in cui viene interrotta

l'applicazione della stessa, qualora sia iniziata, e s'interrompe dal momento in cui inizia o viene riavviata l'esecuzione o applicazione della sanzione.

SEZIONE III. PROCEDURA.

Articolo 33.

Le sanzioni per le violazioni di cui alla presente Legge, possono essere imposte solo in base alla procedura stabilita dalla Unità organiche corrispondenti, conformemente a quanto disposto dagli articoli 133, 134, 136 e 137 della Legge di Procedura Amministrativa. Le sanzioni per le violazioni lievi possono essere concordate con procedura abbreviata, dopo aver sentito l'interessato.

Articolo 34.

Chiunque sia a conoscenza di irregolarità commesse da imprese o personale di sicurezza privata nell'espletamento della propria attività, potrà denunciare tali irregolarità al Ministero dell'Interno o ai Delegati o Vicedelegati del Governo a livello locale, affinché questi possano esercitare le competenze sanzionatorie loro attribuite dalla presente Legge.

Articolo 35.

1. Una volta avviata la procedura, l'organo che ha ordinato l'incoazione della medesima potrà adottare le misure cautelari necessarie al fine di garantire l'adeguato espletamento della procedura, nonché evitare il protrarsi della violazione o assicurare il pagamento della sanzione, nel caso in cui questa sia pecuniaria, o l'applicazione della stessa negli altri casi.

2. Tali misure, che saranno congruenti con la natura della presunta violazione e commisurate alla gravità della stessa, potranno essere le seguenti:

- a. Il sequestro o apposizione di sigilli a veicoli, armi, materiale o dispositivi vietati, non omologati o che risultino pericolosi o dannosi, nonché degli strumenti e mezzi utilizzati per la violazione.
- b. Il ritiro preventivo delle abilitazioni, dei permessi o delle licenze.

- c. La sospensione amministrativa dell'abilitazione del personale di sicurezza privata e, se del caso, della pratica necessaria per la concessione della stessa, durante tutto il periodo di istruzione della procedura per violazioni gravi o gravissime in materia di sicurezza.

Le succitate abilitazioni o relative pratiche di concessione possono essere inoltre sospese fino alla fine del processo per reati nei confronti del personale in questione.

3. Eccezionalmente, in caso di grave rischio o pericolo imminente per le persone o beni, le misure previste al punto a) del comma precedente, potranno essere adottate immediatamente dagli agenti dell'autorità; tuttavia, tali misure dovranno essere ratificate dall'autorità competente, entro il termine massimo di settantadue ore.

4. Qualora i Delegati o Vicedelegati del Governo decidano la misura cautelare di ritiro preventivo delle abilitazioni, permessi o licenze, o di sospensione amministrativa dell'abilitazione o della pratica di concessione della stessa al personale di sicurezza, dovranno comunicare i dati pertinenti all'autorità competente, ai fini della ratifica, che dovrà essere decisa da quest'ultima entro sette giorni.

5. Le misure cautelari di cui ai punti 2.b e 2.c del presente articolo non potranno avere una durata superiore ad un anno.

CAPO V **ESECUZIONE**

Articolo 36.

1. Le sanzioni riguardanti le materie oggetto della presente Legge saranno esecutive dal momento in cui la relativa decisione acquisisce carattere definitivo a livello amministrativo.

2. Nel caso in cui la sanzione sia una multa e non sia stato previsto un termine per il suo pagamento, l'autorità che l'ha disposta indicherà tale termine che non potrà essere inferiore a quindici giorni né superiore a trenta. Potrà essere inoltre concordato il frazionamento del pagamento.

3. Nei casi di sospensione temporanea, cancellazione delle iscrizioni, ritiro dei documenti e chiusura delle imprese, l'autorità sanzionatrice indicherà un termine di esecuzione sufficiente, che non potrà essere inferiore a quindici giorni né superiore a due mesi, dopo aver sentito la persona sanzionata ed eventuali terzi lesi.

Articolo 37.

1. Per ciò che attiene all'esecuzione forzata delle sanzioni, si applicherà la procedura prevista dal Capo V del Titolo IV della Legge di Procedura Amministrativa.

2. In caso di multe, qualora queste non vengano pagate entro il termine previsto dalla suddetta decisione amministrativa definitiva, si applicherà la procedura esecutiva prevista dal *Regolamento Generale in materia di Riscossioni*.

Articolo 38.

La decisione relativa alle sanzioni per violazioni gravi e gravissime potrà essere resa pubblica, in virtù di un accordo tra le autorità competenti, nei termini stabiliti per regolamento.

Articolo 39.

Ai fini dell'adempimento delle decisioni adottate in esecuzione di quanto disposto dalla presente Legge, le autorità competenti, di cui all'*articolo 30*, potranno imporre multe coercitive, ai sensi dell'articolo 107 della Legge di Procedura Amministrativa.

Dette multe non supereranno il valore di 50.000 pesetas e potranno aumentare successivamente del 50% in caso di reiterazione dell'inadempienza.

Prima Disposizione Aggiuntiva

1. Le imprese di sicurezza regolamentate dalla presente Legge rientrano nella regolamentazione specifica in materia di diritto di stabilimento.

2. Gli investimenti di capitale straniero nelle imprese di sicurezza verranno autorizzati, in ogni caso, previa relazione da parte del Ministero dell'Interno.

3. I limiti stabiliti nella presente disposizione non si applicano alle persone fisiche nazionali degli Stati membri della Comunità Economica Europea, né alle società costituite in conformità alla legislazione di uno Stato membro la cui sede sociale, amministrazione centrale o centro di attività principale si trovi all'interno della Comunità.

Seconda Disposizione Aggiuntiva.

1. Conformemente alle norme stabilite dal Governo, la formazione, l'aggiornamento e l'addestramento del personale di sicurezza privata saranno realizzati da docenti accreditati e presso centri di formazione che dovranno soddisfare i requisiti a livello di ubicazione ed attrezzature, soprattutto per ciò che riguarda gli spazi adibiti alle lezioni, alla pratica e al perfezionamento nell'uso delle armi da fuoco e dei sistemi di sicurezza.

2. Fatte salve le licenze e le autorizzazioni, a livello di autonomie o comuni, che possono essere richieste per il funzionamento di detti centri, questi ultimi dovranno richiedere, ai fini dell'apertura, l'autorizzazione del Ministero dell'Interno, il quale realizzerà attività ispettive per verificare l'organizzazione e il funzionamento dei suddetti centri.

3. Non potranno essere titolari, né svolgere funzioni di direzione e di amministrazione dei centri di formazione del personale di sicurezza privata i membri delle Forze e dei Corpi di Sicurezza che abbiano esercitato in detti centri funzioni di controllo degli enti, servizi o attività, ovvero membri del personale o mezzi di sicurezza, vigilanza o investigazioni private nei due anni precedenti.

Terza Disposizione Aggiuntiva.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente Legge le attività di custodia da parte dello Stato di installazioni e beni ovvero le attività di controllo dell'accesso agli immobili da parte del personale della sicurezza privata direttamente assunto dai titolari di detti immobili.

Detto personale non potrà in nessun caso portare od usare armi, né utilizzare distintivi o uniformi che possano confondersi con quelli previsti dalla presente Legge per il personale di sicurezza privata.

Quarta Disposizione Aggiuntiva.

1. Le Comunità Autonome con competenze in materia di protezione di persone e beni e di mantenimento dell'ordine pubblico, conformemente a quanto disposto nei relativi Statuti e, se del caso, a quanto previsto dalla *Legge sulle Forze e Corpi di Sicurezza*, potranno svolgere le funzioni ispettive, sanzionatrici e di autorizzazione relative alle imprese di sicurezza aventi il proprio domicilio sociale e ambito di attuazione nella Comunità Autonoma stessa.
2. Ai fini informativi, l'esercizio di dette attribuzioni sarà comunicato alla Giunta per la Sicurezza.
3. Spetterà altresì alle Comunità Autonome denunciare, informando le autorità competenti, tutte le violazioni commesse dalle imprese di sicurezza non previste nel paragrafo primo della presente disposizione.

Quinta Disposizione Aggiuntiva.

La Segreteria di Stato per la Sicurezza del Ministero dell'Interno potrà autorizzare servizi di accompagnamento, difesa e protezione da parte delle scorte private di autorità pubbliche, qualora le circostanze lo richiedano.

Prima Disposizione Transitoria.

Le imprese di sicurezza registrate, le misure di sicurezza adottate ed il materiale o equipaggiamento già in uso prima della promulgazione della presente Legge e conformi alla normativa precedente ma che non soddisfano in toto o parzialmente i requisiti o le esigenze stabiliti dalla presente Legge e dalle norme di applicazione della stessa, dovranno adeguarsi a detti requisiti ed esigenze, entro un anno a decorrere:

- a. Per i requisiti nuovi delle imprese che richiedono una regolamentazione, dalla data di promulgazione delle relative norme di applicazione.
- b. Per le misure adottate, dalla data di promulgazione delle norme che le regolamentano.

- c. Per il materiale o equipaggiamento già in uso, dal momento in cui vengono emesse e comunicate le relative decisioni di omologazione, laddove necessario.
- d. Per il materiale non previsto dai commi precedenti, dalla data di promulgazione della presente Legge.

Seconda Disposizione Transitoria.

1. Le guardie giurate di sicurezza, le guardie giurate addette agli esplosivi e le guardie particolari giurate campestri che, alla data dell'entrata in vigore della presente Legge, soddisfino le condizioni richieste per la prestazione dei servizi corrispondenti di cui alla normativa precedente, potranno continuare a svolgere le funzioni per le quali sono in possesso della relativa autorizzazione, senza dovere ottenere l'abilitazione prevista dall'*articolo 10 della presente Legge*.

2. Le guardie giurate di sicurezza e le guardie giurate addette agli esplosivi che, alla data di promulgazione della presente Legge, siano stati già assunti direttamente con contratto dalle imprese od enti in cui svolgono le proprie funzioni di vigilanza, potranno continuare ad espletare tali funzioni, senza dover essere inseriti in imprese di sicurezza, per un periodo di due anni dalla suddetta data; trascorso tale periodo dovranno necessariamente attenersi a quanto disposto nell'*articolo 12 della presente Legge*.

Terza Disposizione Transitoria.

Trascorso il termine di due anni dall'entrata in vigore delle norme di applicazione della legge relative alla licenza per l'esercizio della professione di vigilante di sicurezza, le guardie di sicurezza, i controllori di sicurezza o altro analogo personale che abbiano svolto prima della suddetta entrata in vigore funzioni di vigilanza e di controllo all'interno di immobili, non potranno realizzare nessuna delle funzioni di cui all'*articolo 11* senza aver ottenuto previamente l'abilitazione prevista dall'*articolo 10 della presente Legge*.

Quarta Disposizione Transitoria.

Gli investigatori privati e i loro assistenti che, alla data della promulgazione della presente Legge, sono già accreditati come tali in base alla legislazione precedente nonché gli investigatori od informatori che dichiarano ufficialmente di aver svolto la propria professione di investigatori durante i

due anni precedenti a detta data, potranno continuare a svolgere le stesse attività per un periodo di un anno dalla promulgazione delle norme di applicazione relative all'abilitazione all'esercizio della professione di investigatore privato. A partire da detto termine, per poter esercitare le attività previste *nell'articolo 19.1 della presente Legge*, gli stessi dovranno convalidare od ottenere l'abilitazione necessaria conformemente a quanto disposto nella presente legge e nelle relative norme di applicazione.

Disposizione Derogatoria Unica

Sono abrogate tutte le disposizioni di rango uguale o inferiore che si oppongano al disposto della presente Legge.

Prima Disposizione Finale.

Il Governo emanerà tutte le norme necessarie per l'applicazione e l'esecuzione del disposto della presente Legge e, in concreto, al fine di stabilire:

- a. I requisiti e le caratteristiche che devono avere le imprese e gli enti oggetto della regolamentazione.
- b. Le condizioni che devono essere soddisfatte nella prestazione dei servizi e nell'espletamento delle attività di sicurezza privata.
- c. Le caratteristiche richieste per i mezzi tecnici e materiali utilizzati a tale fine.
- d. Le funzioni, i doveri e le responsabilità del personale di sicurezza privata, nonché la qualificazione e le funzioni del capo della sicurezza.
- e. Il regime delle licenze di detto personale.
- f. Gli organi del Ministero dell'Interno competenti a svolgere le diverse funzioni.

Seconda Disposizione Finale.

Viene concessa, inoltre, al Governo la facoltà di aggiornare l'importo delle multe, in base alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo.

Ordino, pertanto, a tutti gli spagnoli, privati ed autorità, di rispettare e far rispettare la presente Legge.

Juan Carlos R.

Il Presidente del Governo

Felipe González Márquez.